

Pubblicato il 13/12/2018

Sent. n. 1802/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pratola Serra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via G.V. Quaranta, n. 5; Sindaco del Comune di Pratola Serra, in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

e con l'intervento di

ad opponendum:

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Teodoro Reppucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Teodoro Reppucci, Francesco De Beaumont, Maria Ludovica De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Caliulo, in Salerno, via Matteo Incagliati, n. 2;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 7 del 3 aprile 2017, dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 16 del 25 maggio 2017 e del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico comunale prot. n. 6537 30 novembre 2017, aventi per oggetto la sospensione dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi e l'annullamento d'ufficio del silenzio assenso in relazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile in Pratola Serra, località Conserva Carlecchie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pratola Serra e del Sindaco del Comune di Pratola Serra in qualità di Ufficiale di Governo;

Visto l'intervento ad opponendum di [omissis].

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, la [omissis] (in appresso, [omissis]), concessionaria del servizio pubblico di realizzazione e gestione della seconda rete nazionale di telefonia mobile denominata GSM, impugnava, chiedendone l'annullamento: - l'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 3 aprile 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Pratola Serra aveva intimato la sospensione di ogni attività di installazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale; - la nota comunale del 3 aprile 2017, prot. n. 1814; - l'ordinanza n. 16 del 25 maggio 2017, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pratola Serra aveva ingiunto la rimozione dell'impianto di telefonia mobile installato dalla proponente congiuntamente alla [omissis] sul fondo ubicato in Pratola Serra, alla via Conserva Carlecchie, e censito in catasto al foglio 7, particella 538; - il provvedimento del 30 novembre 2017, prot. n. 6537 (preannunciato con nota del 20 marzo 2017, prot. n. 1511), col quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pratola Serra aveva annullato d'ufficio il silenzio assenso formatosi sull'istanza presentata dalla proponente congiuntamente alla [omissis] il 17 febbraio 2016, prot. n. 765, e volta all'autorizzazione all'installazione del menzionato impianto di telefonia mobile.

2. In dettaglio, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 7 del 3 aprile 2017 era motivata in ragione delle tensioni sociali ingenerate nella popolazione locale dalla progettata realizzazione dell'infrastruttura de qua e del conseguente pericolo per la incolumità e sicurezza pubblica, nonché in ragione delle problematiche igienico-sanitarie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico causato dagli apparecchi ripetitori installati.

Nel contempo, l'ordinanza di ripristino n. 16 del 25 maggio 2017 era motivata in base al rilievo dell'assenza di un permesso di costruire, abilitante, sotto il profilo urbanistico-edilizio, all'installazione dell'impianto di telefonia mobile controverso.

Infine, il provvedimento in autotutela prot. n. 6537 del 30 novembre 2017 era motivato alla stregua del seguente quadruplice ordine argomentativo: a) in primis, l'istanza del 17 febbraio 2016, prot. n. 765, non figurava pubblicizzata ai sensi dell'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 dal competente Sportello locale; b) inoltre, le opere erano state eseguite in assenza di apposito permesso di costruire; c) ancora, in violazione dell'art. 2, comma 2, del regolamento comunale per installazione, modifica e adeguamento delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare, l'antenna progettata dalla [omissis] raggiungeva un'altezza inferiore a quella minima prevista (m 35); d) non era stata adempiuta l'integrazione documentale richiesta dall'amministrazione comunale con nota del 10 marzo 2016.

3. Nell'avversare le suindicate determinazioni, la [omissis] lamentava, in estrema sintesi, che: a) il paventato pericolo per l'ordine e la salute pubblica sarebbe stato solo genericamente prefigurato dal Sindaco di Pratola Serra, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 3 aprile 2017; b) la realizzazione dell'impianto di telecomunicazione in parola sarebbe subordinata non già al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo speciale del titolo autorizzativo ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003; c) l'inosservanza dell'onere pubblicitario ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 sarebbe stata insuscettibile di infirmare il silenzio assenso formatosi sull'istanza del 17 febbraio 2016, prot. n. 765; d) l'applicato art. 2, comma 2, del regolamento comunale in materia di stazioni radio-base per telefonia cellulare sarebbe illegittimo, in quanto introduttivo di ulteriori restrizioni alle installazioni rispetto a quelle previste dal d.m. n. 381/1998; e) l'integrazione documentale sarebbe stata richiesta dal Comune di Pratola Serra, con nota del 10 marzo 2016, oltre il termine perentorio all'uopo previsto dall'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, cosicché il suo mancato assolvimento sarebbe stato irrilevante ai fini della corretta formazione del titolo abilitativo tacito; f) non sarebbe stato adeguatamente ponderato e circostanziato l'interesse pubblico prevalente, giustificativo della disposta rimozione in autotutela del silenzio assenso.

4. Si costituivano in resistenza sia il Sindaco del Comune di Pratola Serra nella veste di Ufficiale di Governo sia il Comune di Pratola Serra, il quale eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, nonché l'inammissibilità dello stesso per avvenuta notifica nei confronti del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso la Casa comunale.

Intervenivano, altresì, ad opponendum, in qualità di cittadini residenti nel territorio comunale di Pratola Serra, [omissis] (quest'ultimo, anche con allegazione di perizia tecnica di parte).
5. All'udienza pubblica del 10 ottobre 2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va disattesa la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica nei confronti del Sindaco di Pratola Serra nella veste di Ufficiale di Governo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso la Casa comunale. Ed invero, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio risulta comunque effettuata anche presso gli uffici comunali, cosicché può dirsi aver raggiunto appieno il proprio scopo di *vocatio in ius*.

2. Nel merito, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti si rivelano fondati per le ragioni illustrate in appresso.

3. Innanzitutto, così come denunciato dalla [omissis] (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. a), la motivazione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 7 del 3 aprile 2017 non risulta idonea a sorreggere la misura adottata.

Al riguardo, giova rammentare che l'esercizio del potere di cui agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione e, dall'altro, una situazione eccezionale ed imprevedibile, alla quale non è possibile far fronte con i comuni mezzi apprestati dall'ordinamento (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 aprile 2012, n. 3414; TAR Marche, Ancona, 12 dicembre 2014, n. 1021; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 1700).

Ebbene, nella specie, la misura adottata dal Sindaco di Pratola Serra – oltre ad infrangersi contro la duplice obiezione che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente e indifferibile, siccome assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (cfr., in tal senso, TAR Piemonte, Torino, sez. I, 4 dicembre 2015, n. 1700) – è genericamente ed ellitticamente giustificata in base all'insorgenza di tensioni sociali ingenerate nella popolazione locale dalla progettata installazione dell'infrastruttura de qua e del conseguente pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nonché in ragione di imprecisate problematiche igienico-sanitarie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico causato dagli apparecchi ripetitori, in assenza, quindi, di un adeguato accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile.

4. Fondato è pure l'assunto di parte ricorrente, in base al quale, a dispetto di quanto ritenuto dall'amministrazione comunale resistente, la realizzazione di stazioni radio-base per la telefonia cellulare non è assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo speciale del titolo autorizzativo ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. b)

Come già statuito in argomento dalla Sezione nella sentenza n. 220 del 27 gennaio 2015, «la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la pretesa del Comune, di assoggettare l'intervento ... al rilascio di permesso di costruire, sia infondata ... La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, d.p.r. n. 380 del 2001 (TAR Puglia, Bari, sez. III, 14 maggio 2013, n. 733; conforme: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 9 maggio 2013, n. 2394). Per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, è stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 3 comma 1, lett. e.3 ed e.4, d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come "nuova costruzione" richiedenti, ai sensi del successivo art. 10, d.p.r. n. 380 del 2001, il previo rilascio del permesso di costruire. Invero, l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio-base e le opere di urbanizzazione primaria, stabilita dall'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle

sole prescrizioni di cui all'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3, d.p.r. n. 380 del 2001 (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 settembre 2012, n. 958) » (cfr., in tal senso, anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 7 settembre 2007, n. 5772; TAR Basilicata, Potenza 30 aprile 2008, n. 140).

5. Merita, ancora, favorevole apprezzamento il motivo di gravame volto a confutare la tesi comunale secondo cui l'inosservanza dell'onere pubblicitario ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 avrebbe infirmato il silenzio assenso formatosi sull'istanza del 17 febbraio 2016, prot. n. 765 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. c).

Come condivisibilmente statuito da Cons. Stato, sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4612, «non è impeditiva della formazione del silenzio la mancata pubblicazione della domanda di autorizzazione. Si tratta, invero, di adempimento che l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 assegna allo sportello locale competente a provvedere. La sua omissione concorre a qualificare l'inerzia dell'amministrazione all'adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge, alla cui consumazione segue la formazione del silenzio assenso sull'istanza del privato».

In altri termini, l'inosservanza dell'onere informativo-pubblicitario ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto realizzantesi entro un iter autorizzativo per silentium, afferente ad una regola formale-procedimentale e imputabile alla sola amministrazione pubblica, non è da reputarsi, di per sé, suscettibile di precludere e invalidare, a discapito dell'incolpevole soggetto privato richiedente, la formazione del titolo abilitativo tacito cui è preordinato detto iter, connotante in chiave significativa l'inerzia amministrativa (all'evidenza, anche informativo-pubblicitaria).

6. Non resiste, poi, alle censure attoree (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. d) il rilievo comunale di violazione dell'art. 2, comma 2, del regolamento comunale di Pratola Serra in materia di stazioni radio-base per telefonia cellulare (l'antenna progettata dalla Vodafone non avendo ragguagliato l'altezza minima prevista di m 35).

6.1. Ai fini dell'accertamento di legittimità della norma regolamentare applicata dall'amministrazione resistente, soccorrono le seguenti coordinate interpretative, enucleate da Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891.

«La normativa applicabile alla materia – recita la pronuncia richiamata – esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

L'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevede, al comma 3, che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica ... sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia". Il successivo articolo 87, in materia di "procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici", dispone che "l'installazione ... viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività". Il comma 9 dispone che "le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36". L'articolo 87 bis prevede procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e l'articolo 90 dispone, al comma 1, che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la

funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

Rileva inoltre la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 ("legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), che distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. In particolare, l'articolo 4 prevede, fra l'altro, che "lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizioni di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1". Il successivo articolo 8 (rubricato "competenze delle regioni, delle province e dei comuni") prevede, in particolare, al comma 1, che "sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché delle modalità e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile". Il successivo comma 2 dispone che, "nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le Regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio". Il comma 4 prevede che "le Regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249". Il comma 6, infine, dispone che "i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale ... compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall'articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.

La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 331/2003 e 307/2003) ha affermato che le disposizioni ostative si palesano come illegittime, qualora rendano impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i "criteri di localizzazione" si trasformerebbero in "limitazioni alla localizzazione", mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se consentono "una sempre possibile localizzazione alternativa" e non determinano "l'impossibilità della localizzazione".

Di conseguenza, la giurisprudenza ... ha ritenuto in primo luogo che non sono legittimi gli atti che limitino la localizzazione delle infrastrutture di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1955/2014). Il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1955/2014). Pertanto, il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti

generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 723/2014).

Deve, invece, ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 306/2015); di conseguenza, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3085/2015). La pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma e purché ciò, consentendo la localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073), sulla base di condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Ciò posto ... ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio. Ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che comunque i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete: è necessario che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull'intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo temperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete».

Sulla base delle superiori premesse, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza n. 3891 del 3 agosto 2017, ha reputato raggiunto l'anzidetto equo temperamento tra l'interesse urbanistico dell'ente locale e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete nella fattispecie sottoposta al suo giudizio di legittimità, laddove il regolamento comunale controverso aveva fissato in m 20 il limite minimo di altezza dei tralicci, ammettendone la deroga in «casi specifici concertati con l'amministrazione per motivate e particolari necessità di copertura e/o al fine di superare difficoltà tecniche e/o radioelettriche».

6.2. Ora, a fronte di una norma regolamentare resistita al vaglio di legittimità del giudice amministrativo in ragione dei margini di flessibilità alla stessa immanenti, il Collegio è dell'avviso che – seguendo proprio la ratio decidendi riportata retro, sub n. 6.1 – il censurato art. 2, comma 2, del regolamento comunale di Pratola Serra in materia di stazioni radio-base per telefonia cellulare non possa ricevere le medesime sorti favorevoli della predetta norma regolamentare, sindacata nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 3 agosto 2017

Ed invero, la disposizione qui controversa stabilisce, con ben maggiore rigidità, che l'altezza minima delle antenne debba essere inderogabilmente (ossia in assenza di una clausola di flessibilità del tipo «salvo casi specifici concertati con l'amministrazione per motivate e particolari necessità di copertura e/o al fine di superare difficoltà tecniche e/o radioelettriche») pari o superiore a m 35 (e non a m 20). Non solo: stabilisce anche, con previsione eccessivamente restrittiva a discapito delle primarie esigenze di capillare localizzazione degli impianti di rete, che il singolo traliccio «dovrà essere posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sul terreno del centro del palo in orizzontale di almeno m 200 da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a 4 ore; tale distanza è maggiorata fino a m 300 in relazione ad edifici adibiti ad asili, scuole ed altri luoghi con frequenza di soggetti sensibili».

L'art. 2, comma 2, del regolamento comunale di Pratola Serra in materia di stazioni radio-base per telefonia cellulare va, pertanto, disapplicato da questo adito Tribunale amministrativo regionale – alla

stregua dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tal senso, nonché in omaggio al principio di gerarchia delle fonti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1992, n. 154; sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2034; 2 marzo 2009, n. 1169; sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 812) –, in quanto confligente con le richiamate norme di rango primario; cosicché è con esclusivo riguardo ai parametri di giudizio da queste desunti dalla radicata giurisprudenza in materia che il provvedimento impugnato va sindacato e, quindi, reputato in concreto illegittimo, nella misura in cui finisce per elidere i necessari margini di flessibilità richiesti dall'ordinamento per consentire l'efficiente localizzazione degli impianti di telefonia mobile in funzione della piena copertura di rete.

7. Neppure resiste alle censure attoree (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. e) l'ulteriore rilievo comunale di inadempimento dell'integrazione documentale richiesta dal Comune di Pratola Serra con nota del 10 marzo 2016.

Come dedotto dalla [omissis], la tardività della richiesta di integrazione documentale da parte dell'amministrazione rende, infatti, irrilevante, sul piano della legittimità del silenzio assenso, il suo mancato assolvimento da parte dell'interessata (sulla perentorietà del termine ex art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, cfr., ex multis, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19 settembre 2012, n. 1880; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 31 gennaio 2017, n. 159).

8. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei motivi di gravame scrutinati retro, sub n. 3-7, ed assorbito quello ulteriore, riportato, retro, in narrativa, sub n. 3, lett. f, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.

9. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti con essi impugnati.

Condanna il Comune di Pratola Serra e il Sindaco del Comune di Pratola Serra nella veste di Ufficiale di Governo al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore della [omissis], nonché [omissis] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore della medesima [omissis].

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO